



Circolare di studio

**OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE COLLABORAZIONI OCCASIONALI**

Introdotta in capo agli imprenditori l'obbligo di segnalare all'Ispettorato del lavoro le collaborazioni autonome occasionali, prima dell'inizio della prestazione.

La legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, all'articolo 13), modificando il DLgs 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 14, comma 1, introduce l'obbligo di segnalare all'Ispettorato del lavoro le collaborazioni autonome occasionali, prima dell'inizio della prestazione. La nota 29/2022 dell'Ispettorato nazionale del lavoro prevede quindi le modalità operative per dare il via alla comunicazione

Soggetti obbligati

Sono soggetti al nuovo adempimento i committenti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali ed agricoli.

Soggetti esclusi

Vanno ritenuti fuori dal campo applicativo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, vale a dire i liberi professionisti ed i soggetti privati e pubblici che non esercitano attività di impresa, i condomini, le associazioni sportive dilettantistiche e culturali senza scopo di lucro.

Prestazioni soggette all'obbligo di comunicazione

Devono essere comunicati i rapporti riconducibili alla tipologia del lavoro autonomo di cui all'articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, ossia quelli svolti con carattere di saltuarietà e occasionalità.

Va ricordato che i caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale, per giurisprudenza consolidata, sono:

- nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente,
- nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale,
- nel carattere episodico dell'attività,
- nella completa autonomia del lavoratore su tempo, luogo e modalità della prestazione.

Prestazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazioni le prestazioni esercitate abitualmente che esulano da questo campo quali:

- le altre fattispecie di lavoro autonomo, come le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti riguardanti le professioni intellettuali in base agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile;
- le prestazioni occasionali rese con l'attivazione del cosiddetto libretto di famiglia ovvero del «PrestO»;
- i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali;
- il lavoro intermittente è estraneo al nuovo adempimento poiché già soggetto allo specifico regime di segnalazione preventiva;
- gli altri rapporti di lavoro di natura subordinata.

La prassi operativa, inoltre, consiglia di non superare l'emissione di tre quietanze annue per collaboratore.

Verifiche e accertamenti



Il rischio in caso di verifica è quello della riqualificazione dei rapporti occasionali in lavoro subordinato, soprattutto nei casi di un utilizzo massiccio e generalizzato di questo strumento.

Modalità e termini

Per i rapporti sorti prima del 21 dicembre (data di entrata in vigore della norma) e già cessati, o dopo questa data ma ancora in corso l'11 gennaio 2022 (data della nota 29/2022 dell'Inl), la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio.

Per i rapporti avviati dal 12 gennaio in poi, la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Fino all'aggiornamento dell'applicativo informatico, le comunicazioni dovranno essere fatte all'indirizzo email dell'Itl del luogo dove si svolge la prestazione. Trattandosi di un indirizzo email e non di una Pec, i committenti dovranno conservare una copia della comunicazione in caso di ispezioni.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.  
Verona, 24.01.2022.

Lo Studio